



**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana

**VISTA** la Legge Regionale 15/05/2000, n. 10 "Norme sulla Dirigenza e sui rapporti d'impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana"

**VISTO** il D.P. Reg. n°10 del 05.01.2012 con il quale è stato conferito alla D.ssa Rosaria Barresi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali;

**VISTO** il D.P. Reg. 861 del 28/02/2013 che conferma l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali alla D.ssa Rosaria Barresi;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

**VISTO** il Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 16 febbraio 2012 relativo al sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate, in particolare l'articolo 4, che prevede l'istituzione di accordi bilaterali tra l'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità e Repressione frodi dei Prodotti agroalimentari e le Regioni per la pianificazione operativa dell'attività di vigilanza;

**VISTA** la Legge 241 del 7 agosto 1990, in particolare l'articolo 15, che prevede accordi tra pubbliche amministrazioni;

**CONSIDERATO** che tanto al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali tramite il Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, quanto alla Regione siciliana, Dipartimento Interventi Strutturali, sono state attribuite funzioni di vigilanza sulle produzioni di qualità regolamentata da esercitarsi mediante controlli ufficiali e che ricorrendo tale ipotesi, a norma dell'art. 4, punto 3, del Regolamento (CE) n. 882/2004, si deve assicurare un coordinamento efficace ed efficiente tra tutte le autorità competenti interessate;

**CONSIDERATE** inoltre le azioni proposte dall'Amministrazione regionale di concerto con l'Ispettorato Centrale (Piano di azione) in risposta alle raccomandazioni espresse dagli uffici del FVO in occasione dell'Audit svoltosi dal 15 -26 aprile 2013 di cui al Report DG (SANCO)/2013-6650, in particolare l'azione in risposta alla raccomandazione n°2, che prevede la necessità della stipula di un accordo bilaterale ICQRF/Regione;

**CONSIDERATO** che in data 18.12.2013 è stato firmato l'accordo operativo per l'attività di vigilanza sulle strutture pubbliche e private operanti nell'ambito di produzioni agroalimentari di qualità regolamentata dal Direttore dell'Ufficio Periferico di Palermo dell'Ispettorato Centrale e dalla sottoscritta Dirigente generale, e che pertanto è necessario provvedere alla ratifica dello stesso

#### A termini delle vigenti disposizioni

#### DECRETA

**Art.1-** Per quanto esposto nelle premesse, si ratifica l'accordo operativo per l'attività di vigilanza sulle strutture pubbliche e private operanti nell'ambito di produzioni agroalimentari di qualità regolamentata, siglato in data 18.12.2013, che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Del presente decreto verrà dato avviso nel sito istituzionale e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 20-12-2013

IL DIRIGENTE GENERALE  
Rosaria Barresi

# ACCORDO OPERATIVO PER L' ATTIVITA' DI VIGILANZA SULLE STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE OPERANTI NELL'AMBITO DI PRODUZIONI AGROALIMENTARI DI QUALITA' REGOLAMENTATA

---

TRA

IL DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI  
PRODOTTI AGROALIMENTARI – UFFICIO PERIFERICO DI PALERMO

E

LA REGIONE SICILIANA – ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE ED ALIMENTARI – DIPARTIMENTO  
INTERVENTI STRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA

Visto il **Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004**, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Visto l'art. 53 della **Legge 24 aprile 1998 n. 128** come sostituito dall'art. 14 dalla legge 21 dicembre 1999 n. 526, relativo ai controlli e alla vigilanza sulle denominazioni di origine protette e sulle attestazioni di specificità, che prevede che il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali è l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ed è responsabile dell'attività di vigilanza sulla stessa e che la 'vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati è esercitata dal Ministero Politiche Agricole e Forestali e dalle Regioni o Province Autonome per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza;

Vista la **Legge 27 dicembre 2006, n. 296**, in particolare l'articolo 1, comma 1047, che demanda le funzioni statali di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata all'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti agroalimentari del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

Visto il **Regolamento (CE) n. 543/2008 del 16 giugno 2008 della Commissione** recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame;

Visto il **Decreto ministeriale 29 luglio 2004**, recante le modalità per l'applicazione di un sistema volontario di etichettatura delle carni di pollame, in particolare l'articolo 10 che stabilisce che la vigilanza sulla corretta applicazione della normativa relativa all'etichettatura volontaria delle carni di pollame viene svolta dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle Regioni e Province Autonome sulla base di un programma concordato di controlli e di monitoraggio della corretta applicazione dei disciplinari;

Visto il **Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007** relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CE) n. 2092/91;

Visto il **Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008** recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

Visto il **Regolamento (CE) n.1235/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2008** recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione

dei prodotti biologici dai paesi terzi nonché le modifiche introdotte con il Regolamento (CE) n. 471/2010 della Commissione del 31 maggio 2010;

Visto il **Regolamento (CE) n. 271/2010 della Commissione del 24 marzo 2010** recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, per quanto riguarda il logo di produzione biologica dell'Unione Europea;

Visto il **Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012** sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari che abroga i regolamenti (CE) 510/2006 e 509/2006;

Visto il **Decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297** recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il **Decreto ministeriale 1 dicembre 2005** relativo alle disposizioni procedurali in applicazione del Decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del Regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il **Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000** che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;

Visto il **Regolamento (CE) n. 1825/2000 della Commissione del 25 agosto 2000** recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;

Visto il **Decreto ministeriale 30 agosto 2000** recante indicazione e modalità applicative del Regolamento (CE) n. 1760/2000, in particolare l'articolo 15 in cui viene definito che la vigilanza sulla corretta applicazione della normativa relativa all'etichettatura delle carni bovine, ferme restando le competenze in materia igienico-sanitaria attribuite al Servizio sanitario nazionale, viene svolta dal Ministero delle politiche agricole e forestali quale «Autorità competente» in collaborazione con le regioni e province autonome;

Visto il **Decreto ministeriale 25 febbraio 2005** relativo alle linee guida per i controlli sull'etichettatura delle carni bovine;

Visto il **Decreto Legislativo 29 gennaio 2004, n. 58** recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei Regolamenti (CE) n. 1760 e 1825 del 2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonché all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, ed in particolare l'art. 9 ove è previsto che le regioni e le province autonome provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, all'accertamento delle violazioni amministrative ed alla irrogazione delle relative sanzioni, dandone comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali ed al Ministero della salute;

Visto il **Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio** relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare l'articolo 48 che stabilisce il sistema di controllo per le D.O.P. e le I.G.T. vitivinicole;

Visto il **Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007** relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, Regolamento unico O.C.M.; .

Visto il **Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009** recante la modifica del Regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico O.C.M.), in particolare agli articoli 118 sexdecies

e 118 septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini e con il quale il Regolamento (CE) n. 479/2008 è stato inserito nel citato Regolamento (CE) n. 1234/2007;

Visto il **Regolamento (CE) n. 607 della Commissione del 14 luglio 2009**, che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il **Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61**, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164 e in particolare, "articolo 13, comma 13 che dispone che la vigilanza sulle strutture di controllo autorizzate è esercitata dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari e in maniera coordinata, dalle regioni e province autonome per le denominazioni di origine o indicazioni geografiche ricadenti nel territorio di propria competenza; ,

Visto il **Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 giugno 2012** relativo al sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate e all'approvazione dello schema di piano dei controlli e di prospetto tariffario;

Visto il **Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 3 marzo 2011** che regola il sistema di qualità nazionale zootecnica riconosciuto a livello nazionale ai sensi del Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione;

Visto il **Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220** recante modalità di attuazione degli articoli 8 e 9 del Regolamento (CEE) n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico, in particolare l'art. 4, comma 2 in cui è definito che la vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati è esercitata dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e dalle regioni e province autonome, per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza;


Visto il **Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 16 febbraio 2012** relativo al sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate, in particolare l'articolo 4, che prevede l'istituzione di accordi bilaterali ICQRF/Regioni per la pianificazione operativa dell'attività di vigilanza;

Vista la **Legge 241 del 7 agosto 1990**, in particolare l'articolo 15, che prevede accordi tra pubbliche amministrazioni;

Considerato che tanto al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali tramite il Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, quanto alla Regione siciliana sono attribuite funzioni di vigilanza sulle produzioni di qualità regolamentata da esercitarsi mediante controlli ufficiali e che ricorrendo tale ipotesi, a norma dell'art. 4, punto 3, del Regolamento (CE) n. 882/2004, si deve assicurare un coordinamento efficace ed efficiente tra tutte le autorità competenti interessate;

Al fine di perseguire una migliore efficacia ed una elevata efficienza nello svolgimento della vigilanza sull'attività delle Strutture di controllo operanti nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità regolamentata (di seguito indicata come "vigilanza"), attraverso un migliore coordinamento della stessa, l'Ufficio periferico di Palermo dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari e la Regione Siciliana stipulano il seguente

#### ACCORDO OPERATIVO



tra l'Ufficio periferico di Palermo dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (di seguito ICQRF) rappresentato dal Direttore d'Ufficio Dott. Rosario Barresi

E

la Regione Siciliana, Assessorato delle Risorse Agricole ed Alimentari – Dipartimento degli Interventi Strutturali per l'Agricoltura rappresentata dal Dirigente Generale Dott.ssa Rosaria Barresi

1. Il Presente accordo riguarda le seguenti produzioni di qualità regolamentata sottoposte a sistemi di controllo:

- Produzioni ottenute da agricoltura biologica;
- Carni bovine con etichettatura facoltativa;
- Carni di pollame con etichettatura volontaria;
- Prodotti con denominazione di origine protetta (D.O.P.) inclusi i prodotti vitivinicoli;
- Prodotti ad indicazione geografica protetta (I.G.P.) inclusi i prodotti vitivinicoli;
- Specialità tradizionali garantite (S.T.G.);
- Carni ottenute con metodi di produzione conformi al sistema di qualità nazionale zootecnia.

2. L'attività di vigilanza sulle produzioni di qualità regolamentata si attua nel territorio della Regione Siciliana mediante la stipula del presente accordo a valere dall'anno 2014.

3. L'attività di vigilanza sulle carni bovine con etichettatura facoltativa, sulle carni di pollame con etichettatura volontaria, sui prodotti con denominazione di origine protetta (D.O.P.) inclusi i prodotti vitivinicoli, sui prodotti ad indicazione geografica protetta (I.G.P.) inclusi i prodotti vitivinicoli, sulle specialità tradizionali garantite (S.T.G.) e sulle carni ottenute con metodi di produzione conformi al sistema di qualità nazionale zootecnia, viene svolta dall'ICQRF Ufficio periferico di Palermo sia sui singoli Organismi di Controllo che sui singoli operatori delle filiere di produzioni di qualità regolamentata.

Per una migliore salvaguardia delle produzioni regionali di qualità la Regione Siciliana affiancherà l'ICQRF Ufficio periferico di Palermo nell'attività di vigilanza sul 20% dei soggetti sorteggiati fra i singoli operatori regionali delle filiere di produzione delle denominazioni di origine protetta (D.O.P.) inclusi i prodotti vitivinicoli, delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) inclusi i prodotti vitivinicoli e delle specialità tradizionali garantite (S.T.G.).

4. L'attività di vigilanza sulle produzioni ottenute da agricoltura biologica viene svolta da ICQRF e dalla Regione Siciliana e comprenderà i seguenti ambiti operativi:

- vigilanza presso le Strutture di controllo: la vigilanza presso le strutture di controllo aventi sede nazionale nel territorio regionale viene esercitata dal ICQRF; la vigilanza presso le Strutture di controllo aventi sede operativa nel territorio regionale viene esercitata dalla Regione Sicilia, secondo un Programma operativo annuale – di cui all'art 4 del D.M 16.02.2012 - che assicura, nel triennio, la copertura di tutte le sedi regionali.

- vigilanza sull'operato delle Strutture di controllo effettuata presso gli operatori: con riferimento al campione di operatori aventi sede in Sicilia estratto annualmente con proprie procedure da ICQRF, la vigilanza è effettuata da ICQRF per gli operatori sottoposti al controllo delle Strutture aventi sede nazionale in Sicilia; è effettuata dalla Regione Sicilia per gli operatori sottoposti al controllo delle Strutture aventi sede

operativa in Sicilia e facenti capo alle Strutture di controllo prescelte annualmente secondo il succitato Programma operativo annuale, in modo che , nel triennio, vengono coperti operatori di tutte le sedi regionali.

5. La Regione Sicilia e l'ICQRF – Ufficio periferico di Palermo, utilizzano le proprie risorse strutturali ed umane per lo svolgimento delle rispettive attività di vigilanza e mettono reciprocamente a disposizione le proprie banche dati informatiche, le informazioni e i dati in proprio possesso relativamente alle filiere coinvolte e ai rispettivi Organismi di Controllo.

6. Le irregolarità e infrazioni eventualmente rilevate nel corso dell'attività di vigilanza e riassunte annualmente nelle relazioni di vigilanza redatte dall'ICQRF - Ufficio periferico di Palermo e dalla Regione Sicilia, saranno formalmente comunicate al competente ufficio del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali e reciprocamente per conoscenza.

7. Le Autorità di vigilanza si impegnano a concordare insieme incontri e scambi formativi e informativi anche con altri Organi Ufficiali di controllo che operano sulle filiere di produzioni di qualità regolamentata mettendo reciprocamente a disposizione le informazioni relative all'attività di vigilanza.

8. Il presente accordo ha validità dalla sottoscrizione di entrambe le Autorità di vigilanza. Verrà rinnovato solo a seguito di cambiamenti normativi o a seguito di eventuali proposte di modifica da parte delle Autorità di vigilanza.

Palermo, 18 dicembre 2013.



Ufficio di Palermo

Il Direttore  
(Dott. Rosario Barresi)



REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Risorse Agricole ed Alimentari  
Dipartimento degli Interventi Strutturali per  
l'Agricoltura

Il Dirigente Generale  
(Dott.ssa Rosaria Barresi)